



FONDAZIONE **LA MEMORIA** ETS

REGOLAMENTO INTERNO

RSA
LA MEMORIA

Fondazione LA MEMORIA ETS

Via Santa Maria 17 - 25085 Gavardo (BS) - C.F. 96000500171 - P. IVA 00728250986
Tel. 0365.34261 - Fax 0365.32220 - E-mail: amministrazione@fondazionelamemoria.it



PRESENTAZIONE

Questo Regolamento viene distribuito agli ospiti e ai loro familiari/tutori al momento dell'ingresso, affinché possano conoscere al meglio il funzionamento della RSA La Memoria

Le indicazioni contenute nel documento si propongono di fornire ogni utile informazione al fine di una proficua collaborazione tra gli ospiti/famiglie e gli operatori della RSA, condizione essenziale per l'efficienza dei servizi in un ambiente sempre più accogliente e dedicato a garantire un intervento psico-socio educativo personalizzato e strutturato.

La Fondazione "LA MEMORIA" di Gavardo ETS trae la sua origine dall'Opera Pia Ricovero Ospedale, con sede in Gavardo, denominata "LA MEMORIA" in onore dei concittadini caduti nella grande guerra 1915-1918, sorta per iniziativa della Congregazione di Carità del luogo con il concorso del Comune, della Società Anonima Lanificio di Gavardo, della Cassa Cooperativa prestiti di Gavardo, nonché della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e con la generosa contribuzione della cittadinanza.

L'Opera Pia venne eretta in Ente Morale con R.D. 6 febbraio 1933 n.238.

Con decreto del Presidente della Regione Lombardia n.108 in data 26 marzo 1980 è stato attuato lo scorporo dell'Ospedale "LA MEMORIA" dall'Opera Pia Ricovero, a norma della Legge 12/02/1968 n.132, ed ha assunto pertanto la denominazione di FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA con sede in Gavardo (BS) Via S. Maria n.17.

A seguito della Legge regionale n. 1 del 13.2.2003 l'istituto viene trasformato in Fondazione privata senza scopo di lucro.

Con decreto N.14139 del 06/12/2006 della Regione Lombardia viene riconosciuto a tutti gli effetti O.N.L.U.S. attribuendo la denominazione di Fondazione Ricovero La Memoria O.N.L.U.S.

Con decreto N. 85 del 11/02/2015 della Regione Lombardia viene approvato il nuovo statuto e la nuova denominazione della Fondazione "La Memoria – Onlus".

Lo Fondazione non ha scopo di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, in particolare attraverso l'erogazione di servizi di sostegno, di cura e di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria alle persone fragili e non autosufficienti e alle loro famiglie.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....



NORME GENERALI ALL'AMMISSIONE DEGLI OSPITI

- Art. 1: La Fondazione La Memoria ETS persegue ai sensi dello Statuto, in via prioritaria, il fine di accogliere e prestare assistenza a persone anziane, in particolare a quelle bisognose di aiuto e di cure;
- Art. 2: Coloro che desiderassero essere ospitati devono inoltrare apposita domanda alla Segreteria della Fondazione, corredata da tutti i documenti ritenuti necessari dalla Direzione, come da elenco distribuito dagli uffici della Fondazione e/o scaricabili dal sito internet www.fondazionelamemoria.it.
- Art. 3: All'ammissione degli ospiti provvede la Direzione sulla base delle determinazioni stabilite da un protocollo approvato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della valutazione multidisciplinare effettuata da un'apposita équipe interna che tiene in particolare conto dello stato di non autosufficienza, della disponibilità dei posti.
- Art. 4: All'atto del ricovero la famiglia/tutore dell'ospite è tenuto a consegnare alla Direzione della Struttura la tessera sanitaria, la carta di identità, eventuali tesserini di esenzione ticket e quant'altro la Direzione avesse da richiedere per completare la documentazione.
- Art. 5: A completamento di quanto sopra, dovranno essere forniti i seguenti documenti:
- sottoscrizione, da parte dell'assistito o dei familiari, del contratto per il pagamento della retta mensile;
 - presentazione, se del caso, dell'impegnativa del Comune di residenza anagrafica;
 - dichiarazione di ottemperare alle norme regolamentari;
 - certificato di invalidità
- Art. 6: L'assistito al momento dell'ingresso deve disporre di un corredo strettamente personale (vedi documento "corredo ospite" consegnato in prossimità del ricovero).

DIMISSIONI

- Art. 7: La Direzione della R.S.A. può dimettere l'ospite con un preavviso di 15 giorni, qualora:
- tenga un comportamento non conforme allo spirito comunitario;
 - commetta gravi infrazioni al Regolamento;
 - per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza dell'ospite in comunità;
 - per sopravvenuto miglioramento psico-fisico tale da rendere inappropriata la permanenza dell'ospite presso una RSA.;
 - il certificato medico di presentazione, che accompagna la domanda iniziale di ricovero, ometta il referto o non rilevi l'esistenza di malattie importanti oppure risulti viziato nella procedura;



- f) venga rilevato il perdurare di ritardi nel pagamento della retta, in particolare qualora questi ritardi non siano stati giustificati presso la Direzione.

Art. 8: L'ospite può essere dimesso attraverso una comunicazione alla Direzione, con preavviso di 15 giorni formulata dai famigliari/tutore.

Art. 9: In caso di decesso dell'ospite, tutte le formalità inerenti le onoranze funebri e le relative spese sono a carico dei parenti, o di chi per essi. **NESSUNA FIGURA DI NESSUN LIVELLO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'OSPITE PUO' INTERVENIRE IN TAL SENSO.**

Gli effetti personali verranno messi a disposizione dei parenti, i quali, per il ritiro, dovranno documentare la titolarità del diritto alla ricezione.

RETTA DI RICOVERO

Art. 10: La famiglia/tutore dell'ospite è tenuto a corrispondere la retta mensile di ricovero in forma posticipata, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo. Trascorso tale termine, verranno addebitati gli interessi legali. Il perdurare di una tale situazione di morosità può consentire la risoluzione del rapporto con l'ospite, il quale sarà invitato a trovare altra sistemazione.

La retta deve essere corrisposta a partire dal giorno di accesso in struttura. E' possibile, per diverse esigenze del potenziale ospite, ritardare l'ingresso in struttura. In quest'ultimo caso verrà comunque addebitata all'ospite la retta relativa al fissato posto stabilita dal consiglio di amministrazione

Art. 11: L'importo della retta viene disposto dalla Struttura sulla base delle determinazioni del proprio Consiglio di Amministrazione; tale importo potrà variare anche nel corso dell'anno e verrà comunicato con almeno 30 giorni d'anticipo ai familiari/tutori degli assistiti.

VISITE PARENTI

Art. 12: E' data facoltà di ricevere visite nei giorni festivi e feriali dalle ore 08.00 alle 20.00, con accesso in reparto solo dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.00. In caso di necessità, e d'intesa con il Direttore Sanitario sono ammesse deroghe all'orario succitato.

ASSISTENZA MEDICA

Art. 13: Il servizio di assistenza sanitaria è assicurato dai Medici operanti all'interno della RSA.

Art. 14: La RSA declina ogni responsabilità per l'assistenza medica ed infermieristica praticata agli ospiti da persone non dipendenti o non convenzionate con la stessa R.S.A. o da questa non autorizzate.



Art. 15: Se durante la permanenza nella RSA dovessero insorgere malattie che, a parere del Medico, non fossero curabili in sede, la famiglia, o chi di competenza, sarà invitata al trasporto, all'assistenza ed alla sistemazione dell'ospite presso sedi adeguate. Ciò vale anche per visite specialistiche fuori sede. La Direzione della Struttura comunque può provvedere autonomamente al trasporto presso strutture sanitarie ed ospedaliere, su parere insindacabile del Medico della struttura.

RAPPORTI CON I FAMILIARI

Art. 16: La RSA non si sostituisce ai familiari ma collabora con gli stessi occupandosi degli aspetti socio-sanitari e assistenziali. I familiari, i cui nominativi siano indicati (al momento dell'ingresso o con modifiche successive) su apposito modello relativo alla privacy, hanno la possibilità di ricevere informazioni in merito alle condizioni dell'ospite consultando il medico di riferimento possibilmente previo appuntamento.

RAPPORTI CON IL PERSONALE

Art. 17: La famiglia/tutore dell'ospite non può pretendere alcuna prestazione che non sia prevista dal normale programma di servizio.
Deve tenere con il personale un rapporto di rispetto che sarà doverosamente reciproco. Eventuali richieste straordinarie e segnalazioni di inadempienze dovranno essere formulate esclusivamente al U.R.P. o alla Direzione della Struttura.

Art. 18: Il personale addetto sarà identificato con apposito cartellino di riconoscimento indicante nome, cognome, la qualifica operativa e soggetto giuridico a cui il personale fa riferimento.

ABBIGLIAMENTO - SERVIZIO GUARDAROBA LAVANDERIA

Art. 19: Al momento dell'ingresso l'ospite dovrà avere a disposizione almeno un corredo personale come indicato nella documentazione informativa rilasciata. Gli indumenti sono elencati nel foglio informativo a titolo di esempio, con l'obiettivo di garantire un adeguato numero di capi per rispondere alle necessità di una settimana e per consentire un regolare ricambio degli indumenti. Tutti gli indumenti verranno "nominati" con apposita etichetta così da poterne sempre identificare la proprietà.

Anche in caso non si usufruisca del servizio lavanderia è necessario numerare tutti i capi presenti nel corredo, per consentire, in caso di invio accidentale in lavanderia, di restituire gli indumenti ad ogni ospite.

Al fine di evitare danni agli indumenti, si consiglia di evitare l'utilizzo di capi delicati ed in pura lana (come indicato nella documentazione informativa rilasciata). La RSA non si assume alcuna responsabilità per il danneggiamento di capi delicati ed in pura lana o per lo smarrimento dei capi dell'ospite.



USCITA DALLA RSA

Art. 20: E' possibile l'uscita dalla Struttura, tenuto evidentemente conto del grado di autosufficienza, nonché della necessità di segnalare l'uscita alle Responsabili Assistenziali di reparto e di compilare la modulistica prevista.

COMPORTAMENTI

Art. 21: All'ospite è fatto divieto di introdurre animali e quant'altro la Direzione ritenesse opportuno evitare, nell'ambito dei locali messi a disposizione. Inoltre non potranno essere introdotte bevande e cibo se non autorizzati, così come arredi, corredi, suppellettili diversi e apparecchiature elettriche.

CUSTODIA VALORI

Art. 22: Per i valori conservati personalmente e direttamente dagli ospiti, la RSA non si assume alcuna responsabilità.